

CAMERA DEI DEPUTATI N. 555-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SCHIRATTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

alla Presidenza il 30 dicembre 1953

Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Presentata alla Presidenza il 7 maggio 1954

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il disegno di legge n. 555 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tende a rendere più agevolmente applicabili all'Amministrazione stessa i principi generali già inseriti nelle recenti leggi 26 febbraio 1952, n. 67, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato e 3 giugno 1950, n. 375, sull'assunzione al lavoro degli invalidi di guerra.

Da qui la necessità di apportare qualche lieve modifica, per quanto riguarda l'Amministrazione dei monopoli di Stato, alle suddette leggi al fine di non pregiudicare la normale attività industriale e commerciale dell'Amministrazione.

Infatti le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 1 tendono a precisare che i concorsi per le ammissioni di operai di

ruolo e non di ruolo devono svolgersi localmente — come in passato — presso i singoli stabilimenti ed opifici per le cui necessità il personale viene reclutato. Tale precisazione si rende necessaria in quanto gli articoli 7 e 8 della citata legge n. 67 del 1952 potrebbero essere interpretati nel senso che i concorsi stessi debbano essere svolti su scala nazionale così come avviene per gli impiegati, mentre è evidente che siffatto procedimento non può essere applicato ai reclutamenti di operai, dato che sarebbe estremamente arduo, se non impossibile, pretendere che i vincitori dei concorsi, ai quali viene attribuito il modesto trattamento economico delle categorie salariali inferiori, si trasferiscano dalla propria originaria residenza per raggiungere la sede di lavoro loro assegnata. Tanto più evidenti appaiono queste difficoltà ove si

tenga presente che non pochi opifici del Monopolio sono situati in zone che non offrono alcuna possibilità di sistemazione, per assoluta mancanza di alloggi, ad elementi che non siano del luogo.

A ciò si aggiunga che l'espletamento di concorsi a carattere nazionale richiede necessariamente un considerevole periodo di tempo — cosa questa poco conciliabile con la natura industriale dei servizi dell'Amministrazione, che impone di provvedere alle necessità della produzione con la massima tempestività — e di conseguenza, anche trattandosi di assumere un esiguo numero di operai in uno soltanto degli opifici del Monopolio, occorrerebbe mettere in atto una lunghissima e complessa procedura che richiederebbe moltissimo tempo e comporterebbe l'esame di migliaia di aspiranti provenienti da ogni parte d'Italia, mentre poi, espletato il concorso, si otterrebbe molto probabilmente il risultato che i vincitori, posti di fronte al problema del trasferimento da un capo all'altro del territorio nazionale, rinuncerebbero alla nomina e, quindi, si dovrebbe ricominciare daccapo senza avere, peraltro, maggiori probabilità di successo.

Col secondo comma dell'articolo 1 e con l'articolo 6 si tende a disciplinare le assunzioni degli invalidi di guerra nelle categorie salariali ed impiegatizie dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. A tal fine viene stabilito che detti invalidi, militari e civili, sono ammessi nella categoria degli specializzati, nella categoria dei qualificati ed in quella degli operai comuni, oltre che, per quanto riguarda le categorie impiegatizie, nel ruolo *A* amministrativo e tecnico, nel ruolo *B* amministrativo, nel ruolo *C* d'ordine ed in quello del personale ausiliario per i posti riservati ai servizi di anticamera.

L'unica eccezione, che non può, d'altra parte, essere assolutamente evitata, è quella fatta per i servizi di esclusivo carattere tecnico dove gli invalidi non potrebbero trovare — a prescindere dal grave pregiudizio che potrebbe derivare alle loro minorate condizioni di salute — un proficuo e conveniente impiego e, cioè, per i servizi che si svolgono sulle aie e i bacini delle saline, in campagna, al sole e sotto le intemperie e con continui spostamenti da zona a zona per le coltivazioni, e nei laboratori, celle di fermentazione ecc., delle manifatture e per i lavori che, per essere tipicamente adatti alle donne, non possono essere svolti che da maestranze femminili.

Col terzo comma dell'articolo 1, che in sostanza si ricollega al primo comma, viene precisato che anche i passaggi di categoria si effettuano attraverso concorsi da svolgersi localmente presso i singoli opifici. Con ciò si tende ad evitare che l'Amministrazione debba procedere ad eventuali trasferimenti degli operai passati a categoria superiore, il che senz'altro si verificherebbe qualora detti concorsi dovessero svolgersi su piano nazionale.

Il quarto comma dell'articolo 1 riproduce esattamente il testo dell'ultimo comma dell'articolo 8 della citata legge n. 67 con l'aggiunta della parola « assistenti » che corrisponde alla qualifica dei capi operai delle saline e che era stata omessa nel testo dell'articolo 8 della legge n. 67.

L'articolo 2 del disegno di legge tende a colmare una lacuna della ripetuta legge n. 67 che, all'articolo 3, prevede la possibilità di assumere per periodi di breve durata e, in ogni caso, non eccedenti la durata di 90 giorni, operai giornalieri per esigenze imprevedute ed indilazionabili e non anche per lavori che, pur non essendo impreveduti in quanto periodicamente ricorrenti, sono egualmente di limitata durata ed indilazionabili, quali appunto le lavorazioni a carattere stagionale che si svolgono presso gli stabilimenti del Monopolio per la raccolta e manipolazione del tabacco e per la raccolta del sale.

A detti giornalieri, in omaggio al voto espresso dal Parlamento in sede di discussione della legge 4 aprile 1952, n. 212, viene attribuito il trattamento economico statale e non quello vigente nel corrispondente settore privato, inferiore di oltre la metà, che la predetta legge n. 67 attribuisce ai giornalieri.

Circa la precedenza che è stata prospettata in Commissione, è da tenere presente che le assunzioni degli operai giornalieri vengono effettuate, come di regola, tramite gli uffici di collocamento e quindi con i criteri preferenziali disposte dalle norme vigenti.

Si è previsto per tali assunzioni un periodo massimo di sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri 90 giorni, in quanto dette lavorazioni hanno di regola una durata che si aggira sui 5-6 mesi, ma potrebbero, sia pure eccezionalmente — in relazione all'andamento stagionale del raccolto — superare, in qualche sede, e in qualche anno, anche la normale durata del suddetto periodo.

Con le disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge viene stabilito che le nomine, l'inquadramento, le attribuzioni di paga, ecc., sono disposte, per quanto riguarda

i salariati di ruolo e non di ruolo del Monopolo, con provvedimenti della direzione generale anziché con decreti ministeriali come previsto nella più volte citata legge n. 67, fermo restando, naturalmente, che i provvedimenti stessi dovranno essere attuati in armonia delle disposizioni delle leggi vigenti, tra cui la n. 67.

La disposizione risponde all'esigenza di snellire i procedimenti relativi alle operazioni di cui sopra, con innegabile vantaggio per la massa dei salariati e con minori aggravii ed intralci per i servizi amministrativi concernenti il personale.

L'articolo 4 riguarda i provvedimenti relativi al nuovo inquadramento del personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 67, da attuare in applicazione delle norme transitorie della legge stessa. La competenza in ordine a tali provvedimenti viene attribuita, per gli stessi motivi di cui si è detto a proposito dell'articolo precedente, alla direzione generale dei monopoli di Stato.

Circa l'articolo 5 si rende necessario premettere che, in base alle norme vigenti anteriormente alla legge n. 67, le note di qualifica erano assegnate, per quanto riguarda il personale dei monopoli, soltanto al personale maschile ed alle operaie di sesta categoria, ossia alle sole operaie di controllo e sorveglianza (ne erano, quindi, escluse le operaie comuni, che rappresentano la grande maggioranza del personale, evidentemente per la natura dei lavori che sono chiamate a svolgere, lavori di semplice esecuzione) e avverso le note stesse era ammesso soltanto il semplice reclamo verso la stessa autorità (capo dell'opificio) che le aveva compilate.

La norma del disegno di legge tende a snellire il lavoro relativo all'istruttoria, (esame e decisione dei ricorsi che su 26.000 e più salariati non possono essere evidentemente

pochi) attribuendo — cosa che più risponde alle necessità pratiche — la compilazione delle note di qualifica al superiore diretto del salariato e la decisione dei ricorsi ai capi dell'opificio o stabilimento o dell'ufficio cui il salariato è addetto, i quali, in dipendenza dell'esercizio delle loro attribuzioni, sono in possesso di ogni e qualunque possibile elemento di giudizio che né la Direzione Generale e tanto meno il Ministro possono avere per cognizione diretta.

Per gli stabilimenti, poi, nei quali per disposizione di regolamento funziona una commissione permanente — e si tratta di stabilimenti nei quali presta servizio la quasi totalità del personale — si è stabilito che il capo dello stabilimento stesso si pronunci sui ricorsi dopo aver sentito detta commissione.

La norma, evidentemente, offre al personale la massima garanzia possibile. D'altra parte, trattandosi di un giudizio non di legittimità, ma esclusivamente di merito, il Ministro per la sua decisione non potrebbe ovviamente che riferirsi alle notizie ed elementi che dovrebbero fornire le singole direzioni degli uffici o stabilimenti.

Dell'articolo 6 si era già trattato, data l'affinità, insieme al secondo comma dell'articolo 1.

L'articolo 7, ultimo del provvedimento, stabilisce che per il personale dei monopoli rimangono in vigore tutte le disposizioni di legge ed il regolamento non in contrasto con quelle di cui al nuovo schema, e ciò allo scopo di chiarire e di limitare esattamente la portata innovatrice delle norme contenute nel disegno di legge in esame.

Premesso quanto sopra, vi invitiamo, onorevoli colleghi, a dare il vostro voto favorevole al presente disegno di legge.

SCHIRATTI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

L'assunzione di personale salariato, di ruolo e non di ruolo, si effettua, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, attraverso concorsi indetti dalla Direzione generale, da svolgersi localmente dai singoli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici presso i quali il personale stesso deve reclutarsi, con l'osservanza delle norme contenute nel regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842.

Le ammissioni degli invalidi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1950, n. 375, si effettuano nelle categorie degli operai specializzati di 1^a categoria (permanenti e temporanei), degli operai qualificati di 2^a categoria (permanenti e temporanei) e degli operai comuni di 3^a categoria (permanenti e temporanei), riferendo le relative percentuali al numero degli operai in servizio nelle rispettive categorie.

I passaggi dei salariati di ruolo e non di ruolo a categoria superiore si effettuano attraverso concorsi indetti dalla Direzione generale, da svolgersi presso i singoli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici tra il personale in servizio presso l'opificio stesso, con l'osservanza delle norme stabilite per le assunzioni.

Per le nomine dei sorveglianti, capi sala ed assistenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, continuano ad osservarsi le norme particolari vigenti presso l'Amministrazione stessa.

ART. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di assumere personale salariato giornaliero per lavori di carattere stagionale inerenti alla lavorazione del tabacco in foglia, nonché per i lavori stagionali delle saline.

Il personale assunto in base al precedente comma può essere mantenuto in servizio per un periodo non eccedente, di regola, i 180 giorni. Tuttavia, ove ricorrano assolute ed inderogabili esigenze della produzione, può essere trattenuto al lavoro per un ulteriore periodo che in nessun caso può superare i 90 giorni.

All'anzidetto personale è attribuita, come trattamento economico, la paga iniziale della

**DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

categoria nella quale sono inquadrati, per le corrispondenti mansioni, gli operai di ruolo.

ART. 3.

La nomina degli operai permanenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonché la cessazione dal servizio, sono disposti con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67. Tali contratti vengono approvati con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

ART. 4.

L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati permanenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in applicazione delle norme transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, vengono stabiliti con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati temporanei in applicazione delle norme transitorie della legge 26 febbraio 1952, n. 67, vengono stabiliti con contratto di lavoro approvato con provvedimento della Direzione generale dei monopoli di Stato da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

ART. 5.

Al personale salariato in servizio presso le Direzioni compartimentali per le coltivazioni tabacchi, manifatture, saline e laboratorio del chinino di Stato le note di qualifica sono attribuite, su proposta del capo gruppo o capo agenzia, o capo del reparto o dei reparti di lavorazione, dal funzionario preposto ai servizi tecnici. Avverso la qualifica attribuita è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della qualifica stessa all'interessato, al Direttore dell'opificio, il quale decide in via definitiva, sentiti gli altri membri della Commissione permanente dell'opificio stesso.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

Al personale salariato in servizio presso i depositi tabacchi greggi le note di qualifica sono attribuite dal commissario amministrativo e avverso le note stesse è ammesso ricorso, per la decisione definitiva, al direttore del deposito.

Al personale salariato in servizio presso i depositi di generi di monopolio e gli uffici vendita le note di qualifica sono attribuite dai rispettivi capi e avverso le note stesse è ammesso ricorso all'Ispettore compartimentale il quale decide in via definitiva.

ART. 6.

Per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, si applicano per le categorie d'impiego sotto indicate:

Ruolo tecnico	Gruppo A
Ruolo amministrativo	» A
Ruolo amministrativo	» B
Ruolo d'ordine	» C
Ruolo del personale ausiliario (per i posti riservati ai servizi di anticamera).	

ART. 7.

Restano in vigore per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato tutte le disposizioni legislative e regolamentari che non siano in contrasto con quelle della presente legge.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.